



La manovra 2016 e il nuovo saldo di competenza potenziata

Aggiornamento al 16 novembre 2015

a cura di IFEL - Dipartimento Finanza Locale

Dal Patto al nuovo saldo di competenza potenziata: un anno di svolta?

Con il DDL Stabilità 2016 si conferma la volontà di **sostituire le attuali regole del Patto** con il **saldo finale di competenza (potenziata) non negativo**, governando così il primo avvio della L. 243 del 2012:

- il **nuovo saldo** di competenza finale coincide con l'**unità di misura che ISTAT utilizzerà per il calcolo dell'indebitamento netto della PA**
- il **nuovo saldo** risulta quindi **funzionale al conseguimento degli obblighi di finanza pubblica**, oltre che **in linea con l'applicazione dei principi della nuova contabilità**
- l'obiettivo è favorire una **ripresa significativa delle politiche locali rivolte agli investimenti**, superando gli ostacoli fin qui imposti dal Patto

SALDO DI COMPETENZA MISTA: MANOVRA 2015

$$ECORR_{COMP} + EC/CAP_{CASSA} - SPCORR_{COMP} - SPC/CAP_{CASSA} - FCDE_{2015} \geq 1.800 \text{ mln}$$

SALDO DI COMPETENZA POTENZIATA: MANOVRA 2016

$$ECORR_{COMP} + EC/CAP_{COMP} + FPV_E - SPCORR_{COMP} - SPC/CAP_{COMP} - FPV_S \geq 0$$

(escluse le quote finanziate con debito, sia in entrata sia in uscita)

Per abbattere l'impatto degli obblighi sugli altri tre saldi, nel caso di entrata in vigore della L. 243, il **meccanismo sanzionatorio** dovrebbe essere riservato al saldo principale e non applicato agli altri saldi da L. 243, ovvero sostituito da un **sistema premiale** di incentivo al loro rispetto



Verso il nuovo saldo di competenza potenziata: un confronto rispetto al passato

- Il **saldo finale di competenza potenziata** dovrebbe assicurare al comparto i **maggiori vantaggi per una ripresa significativa degli investimenti locali**
- Il DDL Stabilità 2016, ora all'esame del Parlamento, procede verso questa direzione, per ora con il **limite di non prevedere anche dopo il 2016 l'inserimento del FPV nel nuovo saldo**

CONDIZIONE DI EQUILIBRIO NEL BILANCIO LATO COMPETENZA
ENTRATE CORRENTI
più
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
più
INDEBITAMENTO
meno
SPESE CORRENTI
meno
ACCANTONAMENTI FCDE
meno
SPESE IN CONTO CAPITALE
meno
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI
= 0

NUOVO SALDO FINALE DI COMPETENZA POTENZIATA
ENTRATE CORRENTI
più
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
più
FPV ENTRATE (senza quote finanziate con debito)
meno
FPV SPESE (senza quote finanziate con debito)
meno
SPESE CORRENTI
meno
SPESE IN CONTO CAPITALE
= 0

ATTUALE SALDO DI COMPETENZA MISTA
ENTRATE CORRENTI NETTE (competenza)
più
ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE (cassa)
meno
SPESE CORRENTI NETTE (competenza)
meno
ACCANTONAMENTI FCDE
meno
SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (cassa)
= OB PATTO



Il nuovo saldo di competenza potenziata: un confronto con il Patto di stabilità interno

In via generale, le soluzioni basate sul saldo finale di competenza (potenziata) consentono:

- l'**applicazione** in bilancio di quote significative **dell'avanzo di amministrazione «disponibile»** accumulato nel corso degli anni dal comparto
- la **programmazione pluriennale degli investimenti** comunali, riattribuendo al **bilancio di previsione** la sua originaria funzione anche sotto questo cruciale aspetto
- una **gestione ordinata del bilancio**, senza la necessità di operazioni estemporanee dettate dagli spazi finanziari che nel corso dell'anno si liberano

Rispetto alle precedenti regole del Patto

(e pur ipotizzando nel 2016 un obiettivo programmatico di entità minima)

- dovrebbe **abbattere** in misura consistente il fenomeno dell'**overshooting**, dovuto in gran parte alla condizione di costante incertezza determinata dalla regola della competenza mista e dai tempi di definizione delle manovre finanziarie
- **dovrebbe ridurre** in misura consistente il grado di **dipendenza da Stato e Regioni**, sia sul fronte della **riscossione dei trasferimenti in conto capitale**, sia con riferimento alla disponibilità delle Regioni ad attivare adeguatamente sul piano quali-quantitativo il complesso degli strumenti di **regionalizzazione dei vincoli finanziari**



I vantaggi del nuovo saldo di competenza potenziata: una visione d'insieme

SALDO DI COMPETENZA MISTA: MANOVRA 2015

$$\text{SPC/CAP}_{\text{PAG C/RES}} + \text{SPC/CAP}_{\text{PAG C/COMP}} + \text{SPCORR}_{\text{IMPEGNI}} \leq \text{ECORR}_{\text{ACCERT}} + \text{EC/CAP}_{\text{RISCOSS}} - (\text{OB} + \text{FCDE}_{2015})$$

*pro smaltimento residui
passivi in conto capitale*

*minori vincoli in fase di
programmazione e gestione*

*maggiore capacità di spesa
(corrente e/o in conto capitale)*

*sostenibilità casi Capofila e
gestione servizi di area vasta*

SALDO DI COMPETENZA POTENZIATA: MANOVRA 2016

$$\text{SPC/CAP}_{\text{IMPEGNI}} + \text{SPCORR}_{\text{IMPEGNI}} \leq \text{ECORR}_{\text{ACCERT}} + \text{EC/CAP}_{\text{ACCERT}} + (\text{FPV}_E - \text{FPV}_S)$$

escluse le quote finanziate con
debito sia in entrata sia in uscita

- Per aumentare ulteriormente la capacità di spesa per investimenti riconosciuta nel 2016 ai Comuni occorre impegnare entro il 30 novembre 2015 risorse con avanzi di amministrazione e/o contrarre nuovo debito nei limiti disposti dalle vigenti norme sull'indebitamento



Il nuovo saldo di competenza potenziata: un confronto diretto con il saldo di bilancio

DDL Stabilità 2016 – articolo 35, comma 4 secondo periodo

Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento

Ne deriva che:

- il FPV deve essere articolato almeno per fonte di finanziamento
- l'esclusione opera sia per il FPV (di entrata e di spesa) che sorge nell'anno in cui si assume debito, sia per la quota parte riferita agli esercizi precedenti
- l'esclusione vale anche per la quota di avanzo vincolato derivante da debito che confluisce nel FPV

GLI EFFETTI FINANZIARI

(+) ENTRATE CORRENTI	120
(+) ENTRATE IN CONTO CAPITALE	30
ENTRATE FINALI	150
(-) SPESE CORRENTI	90
(-) <i>di cui FCDE</i>	10
(-) RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	20
(-) SPESE IN CONTO CAPITALE	40
SPESE FINALI	150

SALDO DI BILANCIO - LATO COMPETENZA = 0

SALDO FINALE DI COMPETENZA = +30

VANTAGGIO DI PARTENZA:

FCDE + RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI

Ulteriori vantaggi possono derivare dall'applicazione del principio 5.4 della nuova contabilità pubblica, ma anche dall'esclusione dal FPV della quota rinveniente da debito...



Gli effetti derivanti dall'applicazione del principio 5.4 della nuova contabilità pubblica

- Il vantaggio di partenza potrà risultare più accentuato se l'Ente è oggi in grado di ampliare gli impegni di spesa per investimenti
- Secondo il **principio applicato 5.4 (Allegato n. 4/2 al DLgs 118/2011)** possono essere finanziate dal FPV (e solo ai fini della sua determinazione)

- ✓ **le spese riferite a procedure di affidamento attivate** ai sensi dell'articolo 53 comma 2 del DLgs 163/2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorché non impegnate)

N.B. In assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il FPV si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il FPV deve essere ridotto di pari importo

- ✓ **tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici** di cui all'articolo 3 comma 7 del DLgs 163/2006 esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), **sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale**

N.B. La costituzione del FPV per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione



Gli effetti derivanti dall'esclusione dal FPV della quota rinveniente da debito

Proseguendo con l'esempio numerico prima riportato, **nell'ipotesi che il Comune X nell'anno T1 contragga nuovo debito pari a 30**, con esigibilità della relativa spesa distribuita su un periodo triennale, avremmo che:

**Quota FPV rinveniente da debito
che non alimenta capacità di spesa in conto capitale**



INDEBITAMENTO = +30

ANNO T1	IMPEGNI SP C/CAP _{T1} = 5	FPV _{T1} = 25
ANNO T2	IMPEGNI SP C/CAP _{T2} = 15	FPV _{T2} = 15
ANNO T3	IMPEGNI SP C/CAP _{T3} = 10	FPV _{T3} = 20

ANNO T1

SALDO DI COMPETENZA FINALE PRE DEBITO	= 30
NUOVI IMPEGNI DA DEBITO PER INVESTIMENTI	= 5
SALDO DI COMPETENZA FINALE POST DEBITO	= 25

ANNO T2

SALDO DI COMPETENZA FINALE PRE DEBITO	= 30
NUOVI IMPEGNI DA DEBITO PER INVESTIMENTI	= 15
SALDO DI COMPETENZA FINALE POST DEBITO	= 15

ANNO T3

SALDO DI COMPETENZA FINALE PRE DEBITO	= 30
NUOVI IMPEGNI DA DEBITO PER INVESTIMENTI	= 10
SALDO DI COMPETENZA FINALE POST DEBITO	= 20

È da osservare che **per l'Ente X sarebbe possibile già nell'anno T1 finanziare con debito ulteriore capacità di spesa per un importo pari almeno a 30** – nel rispetto del nuovo saldo e, in ogni caso, delle norme generali sui limiti all'indebitamento – **se un elevato grado di immediata esigibilità della spesa in conto capitale lo consentisse**

ANNO T1

SALDO FINALE DI COMPETENZA PRE DEBITO	= 30
meno	
NUOVI IMPEGNI PER INVESTIMENTI CON DEBITO	= 30
uguale	
SALDO FINALE DI COMPETENZA POST DEBITO	= 0

